

**– PARTE SPECIALE N –**

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE  
DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

## **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

### **1. I reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria sono richiamati dall'articolo 25 decies del d.lgs. 231/2001**

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

### **2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-decies del D. Lgs. 231/2001:

- La condotta può essere realizzata da chiunque il quale, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce la persona (chiamata a rendere davanti alla autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

### **3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato**

Per le attività potenzialmente sensibili al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria dovranno essere osservati dai soggetti eventualmente coinvolti come testi nell'ambito di un procedimento penale a carico della Banca tutti i comportamenti etici disciplinati all'interno del Codice Etico della Banca.

Inoltre prevedere nel Codice Etico e nel Modello una specifica linea di condotta in materia, prevedendo a carico dei destinatari almeno il rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i destinatari del Modello sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti.
- b) Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata in Banca, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.
- c) Tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Banca (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.
- d) L'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.
- e) La Banca vieta espressamente a chiunque di coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Banca, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- f) nei rapporti con l'Autorità giudiziaria ai destinatari del Modello non è consentito accettare denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti eventualmente incaricati dalla Banca medesima;
- g) nei rapporti con l'Autorità giudiziaria è vietata ogni forma di condizionamento che induca il destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere;
- h) tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da non rendere all'Autorità giudiziaria.